



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 23891 /96.11.2023 del 28.11.2023 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 13 - Vigilanza sul Fondo di quiescenza del
personale della Regione Siciliana
(Rif. Prot. n. 94154 del 9 novembre 2023)

OGGETTO: Art. 25 della l.r. 16/2022. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino ex PIP "*Emergenza Palermo*". Assunzione presso la società *in house* "*Servizi Ausiliari Sicilia*". Assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti. Competenza legislativa della Regione in materia.

1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento - premesso che il Fondo Pensioni Sicilia, nella allegata nota prot. n. 32243 del 20 ottobre 2023, auspica un intervento legislativo avente il fine di assicurare per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, ossia con la c.d. assicurazione obbligatoria "*il personale assunto da tutti gli enti ed organismi regionali (anche quelli aventi natura societaria, ma con caratteri dell'in house)*" presso il Fondo Pensioni stesso - chiede l'avviso dello Scrivente in merito alla competenza legislativa vantata dalla Regione in materia.

Il medesimo riferisce che tale intervento "*non appare possibile a legislazione vigente, alla luce delle disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 e s.m.i. che come è noto ha istituito il Fondo <<per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale>>*" e dubita sulla competenza a legiferare della Regione Siciliana, poiché la materia in argomento "*non appare riconducibile ad avviso di questo Assessorato, alle materie di cui all'art. 14 dello Statuto né sembrerebbe potersi fondare sulla previsione*



dell'articolo 17, comma 1 lett. f nella parte in cui fa riferimento alla materia della <<legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello stato>>".

2. Preliminarmente, si precisa che lo Scrivente è istituzionalmente chiamato a rendere pareri su quesiti giuridico - interpretativi di norme legislative e regolamentari di fonte regionale che presentino difficoltà interpretative e non anche ad esprimersi su questioni di altra natura.

Purtuttavia, nell'ottica di una fattiva collaborazione, si rassegnano le seguenti considerazioni di ordine generale sulla questione come sopra esposta.

Appare utile ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 14 lett. q) dello Statuto della Regione Siciliana attribuisce alla stessa la competenza legislativa esclusiva in materia *“di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;”*, mentre - come correttamente indicato nella richiesta di parere - la materia *“rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”* rientra nelle previsioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) dello Statuto, materia sulla quale la Regione Siciliana può legiferare *“entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato,(...) al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione,”* anche relativamente all'organizzazione dei servizi.

La Costituzione, all'art. 117, comma 2, lett. o) riserva allo Stato la competenza esclusiva nella materia *“previdenza sociale”*. Il medesimo articolo qualifica quali materie di legislazione concorrente quelle relative a *“previdenza complementare e integrativa”*.

L'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ha istituito il Fondo di Quiescenza *“per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale”*. Solo il personale regionale è gestito dal Fondo riguardo al trattamento di quiescenza.



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Unità Organizzativa competente: Posizione di Collaborazione e Coordinamento 3

Dirigente responsabile : avv. Francesca Marcenò - tel.:091 7074949 – email: francesca.marcenò@regione.sicilia.it

Dal punto di vista soggettivo, il personale assunto a vario titolo presso le società partecipate, ancorché a controllo pubblico, non rientra a tutta evidenza tra il personale regionale.

Tali soggetti, come ad esempio i lavoratori della Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., nella quale dovrebbe confluire il personale ex PIP "*Emergenza Palermo*" citato nella nota n. 32243 del Fondo, sono utilizzati anche dalla Regione Siciliana a seguito della stipula di specifiche convenzioni.

La Corte di Cassazione, con sentenza 1 dicembre 2022, n. 35421, ha affermato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società partecipate a livello statale, non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.

La citata sentenza prende le mosse da quanto statuito delle Sezioni Unite che, riguardo alla natura delle società partecipate, hanno evidenziato che *“la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, che resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (Cass. S.U. 1 dicembre 2016, n. 24591; Cass. S.U. 27 marzo 2017, n. 7759 Cass. S.U., 11 novembre 2019, n. 29078).”*. Sotto questo aspetto, le vicende del rapporto di lavoro, compresa la sua estinzione, non rientrerebbero tra le materie comprese nell’art. 14 dello Statuto.¹

Ciò posto, per ciò che concerne il riparto di competenza della materia ai fini di un eventuale intervento normativo, si segnala il principio enucleato dalla Corte Costituzionale con sentenza 5 aprile 2022, n. 147, massima 44999, che recita: *“La competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale è attribuita allo*

¹ Sul punto vedi Corte Costituzionale 29 aprile 2010, n. 151. Vedi anche commento alla sentenza in Forum di Quaderni Costituzionali *“Disciplina del personale pubblico: la Corte amputa gli Statuti speciali”* Luca Nogler e Riccardo Salomone - in www.giuricost.org.



Stato, allo scopo di garantire un'uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art.38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.).

In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale che regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro e che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta. Nemmeno la competenza concorrente in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» demandata alla Regione Siciliana dall'art. 17, lett. f), dello statuto della Regione Siciliana, implica che quest'ultima possa autonomamente determinare i presupposti dei rapporti previdenziali.”.

Nei termini di cui sopra è, pertanto, l'avviso dello Scrivente ad ausilio delle determinazioni che codesto Dipartimento vorrà assumere.

* * * * *

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si rammenta che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

IL DIRIGENTE DELLA POS. N.3
F.to (Francesca Marcenò)

L'AVVOCATO GENERALE
F.to (Bologna)

